

COMUNE DI VILLAMAR

PIAZZA PRAZZA DE CORTI, N. 1

09020 VILLAMAR

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

☎ **070/93069305** Fax **070/9306017**

DISCIPLINARE TECNICO

COTTIMO FIDUCIARIO

PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

LOTTO N. 1

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O)

LOTTO N. 2

COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AMMINISTRATORI, DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI (GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI)

LOTTO N. 3

COPERTURA ASSICURATIVA PER I DANNI DA INCENDIO

LOTTO N. 4

COPERTURA ASSICURATIVA DERIVANTE DAL FURTO E RAPINE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

LOTTO N. 5

COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI AMMINISTRATORI E SEGRETARIO COMUNALE PER I RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO AI SENSI DELL'ART. 6 DPR 395/1988

LOTTO N. 6

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

LOTTO N. 7

COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI - DEL SEGRETARIO E DIPENDENTI DEL COMUNE CHE UTILIZZANO IL PROPRIO MEZZO

LOTTO N. 8

COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTE DEI MEZZI DELL'ENTE

LOTTO N. 9

COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK ELETTRONICA

LOTTO N. 1

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O);

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula la polizza;
- per "Assicurato": il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per "Società": la Compagnia Assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Subappaltatore": la persona fisica, o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto a norma di legge l'esecuzione di una parte dei lavori;
- per "Scoperto": percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Franchigia": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Dipendenti": le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di legge.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Anche con riferimento agli artt. 1892-1893-1894 c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) di non aver avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- b) di non aver in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
- c) di non aver cagionato sinistri negli ultimi due anni;
- d) che la procedura di aggiudicazione e stipula della presente polizza è conforme agli obblighi previsti dalla legge in materia di acquisto di servizi assicurativi.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia dovrà comprendere la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;

- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
- o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- p) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
- q) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.

La garanzia comprende inoltre:

- proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
- l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;

- t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

L'assicurazione del rischio si intende esteso alle manifestazioni svolte dalla PRO LOCO di VILLAMAR in quanto associazione partecipata dal Comune di Villamar.

MASSIMALI

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

GARANZIA R.C.T. (art. 13 lett. a)

Massimale per sinistro Euro 2.500.000,00

GARANZIA R.C.O. (art. 13 lett. b)

Massimale per sinistro Euro 2.500.000,00

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale

del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente o Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, non pregiudicano il risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

Si precisa che il pagamento della 1a rata di premio potrà avvenire entro 30 gg. dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

Le successive rate annuali anticipate e le regolazioni premio, ove previste, entro 45 giorni da ogni rinnovo annuale.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicuratore deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

Anche l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 9 - Durata e proroga dell'assicurazione

La presente polizza ha durata triennale, dalle ore 00.01 del 01/01/2009 alle ore 24.00 del 31/12/2011, con addebito per competenza annuale, e non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 44 - Legge 23/12/94 N° 724.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13- Interpretazione del contratto

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di **Euro 2.500,00** per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

c) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

d) assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

Art. 15 - Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 16 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";

- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate e USL;
- l) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
- m) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme - BSE; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- p) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 19- Regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

– l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti nonché l'importo corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa;

– il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);

– gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

– la comunicazione dei dati, ovvero

– il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31/12/1996, per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 20 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 21 - Franchigia

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro riportata nel frontespizio di polizza, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari garanzie.

Art. 22 - Responsabilità Civile personale dei dipendenti

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.

Art. 23 - Responsabilità Civile personale degli Amministratori e del segretario

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto all'articolo 14 lettera a) delle condizioni di polizza.

Art. 24 - Lavori ceduti in appalto a imprese e/o prestatori d'opera

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti, fermo comunque quanto previsto all'art. 41.

Art. 25 - Danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.

Art. 26 - Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia dell'Assicurato.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per anno assicurativo.

Art. 27 - Danni da cedimento - Franamento del terreno

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento o franamento del terreno, escluso comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per ogni anno assicurativo.

Art. 28 - Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e/o impianti sotterranei.

La presente estensione si intende prestata, nel limite del massimale per danni a cose e comunque fino a un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Art. 29 - Danni da incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all'Assicurato, nonché i danni subiti da cose in consegna/custodia.

La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Art. 30 - Cose consegnate e non consegnate (responsabilità ai sensi degli artt. 1783-1784

1785/bis)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 150,00 (a deroga dell'art. 43) ed un massimo indennizzo di € 2.500,00 per ogni sinistro.

Art. 31 - Persone non dipendenti dall'Assicurato che svolgono attività per conto dello stesso

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoro interinale, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato stesso per:

- danni cagionati a terzi da dette persone;
- danni subiti da dette persone sempreché l'Assicurato non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Art. 32 - Danni da interruzione e/o sospensione di attività

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunemente con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Art. 33 - Danni a cose in consegna - custodia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono inoltre esclusi i danni da furto ed incendio.

La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Art. 34 - Spargimento di acqua

L'assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condutture.

Art. 35 - Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo.

Art. 36 - Proprietà di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L'assicurazione comprende inoltre:

a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese.

Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41;

b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Art. 37 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 14/b, ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all'amianto, alla silicosi e alla HIV

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad 1/3 di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1892 C.C. l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 38 - Garanzia inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 17 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Art. 39 - Rimozione veicoli

Premesso che l'Assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

Art. 40 - Parcheggi - Autorimesse

L'assicurazione, a deroga dell'art. 17 lett. f) delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici.

Art. 41 - Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 494/96

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 500.000,00

Art. 42 - Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 43 - Lavoro interinale

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da "un'impresa fornitrice", che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge N° 196 del 24/6/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto "all'impresa fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 44 - Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati; e ciò a parziale deroga dell'art. 17 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 45 - Calcolo del premio

Il premio di assicurazione - da considerarsi provvisorio/anticipato - viene calcolato in base all'importo preventivato delle retribuzioni lorde erogate a tutti i dipendenti nonché quello corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa di **Euro 850.000,00** -

Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall'art. 18, fermo restando che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato indicato in polizza.

LOTTO N. 2

**COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AMMINISTRATORI,
DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI
(GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI);**

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

DEGLI

AMMINISTRATORI,

SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO

E/O DIPENDENTE IN GENERE

DI

ENTI LOCALI

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE – ECONOMICHE FINANZIARIE E TECNICHE

POLIZZA IN REGIME "CLAIMS MADE" CON RETROATTIVITA' BIENNALE

Il presente contratto è una polizza di responsabilità nella forma c.d. "claims made" con una retroattività biennale. Tale espressione, qualificante il regime temporale dell'Assicurazione, attesta che l'Assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificate alla Società per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione, purchè relative a condotte poste in essere nel periodo di validità della presente polizza o nel biennio antecedente.

Si richiama l'attenzione sulla disciplina di tale elemento contrattuale specificamente regolamentato all' art. 22 di polizza.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "**Polizza**": il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per "**Contraente**": il soggetto che stipula la polizza;
- per "**Assicurato**": il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per "**Società**": Unipol Assicurazioni S.P.A.;
- per "**Premio**": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "**Cose**": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "**Sinistro**": la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- per "**Scoperto**": la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Franchigia**": la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Perdite Patrimoniali**": il pregiudizio economico non conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;
- per "**Ente Pubblico**": Ente soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, quale che sia la forma giuridica;
- per "**Colpa Grave**": evidente e marcata trasgressione dagli obblighi di servizio o regole di condotta (compreso il rispetto delle leggi e dei regolamenti) con manifestazione di "intensa negligenza";
- per "**Dipendente Tecnico**": qualsiasi persona - in possesso delle abilitazioni e/o dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente per l'affidamento dell'incarico professionale svolto - alle dipendenze del Contraente, che attenga alla predisposizione e sottoscrizione del progetto, direzione e supervisione dell'esecuzione dell'opera, nonché ogni altra persona fisica che, operando in rapporto di dipendenza con l'Ente svolga attività di natura tecnica contemplate e regolamentate dalla normativa vigente in materia.

ASSICURATI

L'Assicurazione si intende prestata esclusivamente a favore delle persone identificate in polizza aventi la qualifica di Amministratore o Dirigente o Responsabile di Posizioni Organizzative, come più precisamente indicato nell'elenco allegato.

MASSIMALI

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza del massimale di **Euro 500.000,00**, che deve intendersi quale massima esposizione della Società per:

- ogni sinistro, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti;
- anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste pervenute ad un Assicurato o più Assicurati nello stesso anno assicurativo;
- più sinistri anche se presentati all'Assicurato in anni diversi che traggono origine da una stessa causa.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Con riferimento agli artt. 1892-1893-1894c.c. il Contraente e/o Assicurato dichiarano:

- di non avere avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
- di non aver mai avuto richieste di risarcimento in merito ai rischi assicurati con la presente polizza;
- di non essere a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 cod. civ.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 cod. civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

La presente polizza ha durata triennale, dalle ore 00.01 del 01/01/2009 alle ore 24.00 del 31/12/2011, con addebito per competenza annuale, e non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 44 - Legge 23/12/94 N° 724.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE I - GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI DEI DIRIGENTI DEI RESPONSABILI DI P.O. IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 13.1 - Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti (atti od omissioni) commessi nell'espletamento delle proprie funzioni e/o mandato, esclusi i fatti commessi con dolo o colpa grave.

L'assicurazione si intende prestata anche a favore dell'Ente Contraente, nel suo interesse, per fatto commesso dagli Assicurati, esclusi quelli commessi con dolo o colpa grave, e di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge.

L'assicurazione di cui al presente art. 13.1 opera solamente a seguito di accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità civile e/o amministrativa non dolosa o non gravemente colposa degli Assicurati.

Art. 13.2 - Responsabilità Civile e Amministrativa (Colpa Grave)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate direttamente a terzi in conseguenza di fatti (atti od omissioni) gravemente colposi commessi nell'espletamento delle proprie funzioni e/o del proprio mandato, esclusi i fatti commessi con dolo.

L'assicurazione si intende operante anche per le perdite patrimoniali che, a titolo di Responsabilità Amministrativa e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, l'Assicurato sia tenuto a corrispondere alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza e/o allo Stato in genere, per quanto da loro autonomamente risarcito al terzo danneggiato in conseguenza di fatto commesso dagli Assicurati stessi, esclusi quelli commessi con dolo.

Resta esclusa la Responsabilità Amministrativa e Contabile per danni cagionati direttamente alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza e/o allo Stato in genere.

Relativamente alle garanzie di cui al presente art. 13.2 Responsabilità Civile e Amministrativa (Colpa Grave) viene espressamente previsto che esse operino esclusivamente per quegli assicurati che hanno pagato il relativo premio aggiuntivo, il quale resta ad intero ed esclusivo loro carico, in osservanza sia a quanto previsto dall'art. 3 - comma 59, della Legge n. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008), sia dei diversi pronunciamenti in tal senso della Corte dei Conti.

Art. 13.3 L'assicurazione di cui ai precedenti punti opera anche per le perdite patrimoniali conseguenti:

a) ad interruzioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza; la presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 20% di quello previsto in polizza;

b) a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;

c) ad attività connessa all'assunzione e/o gestione del personale; la presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00;

d) a multe e/o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi a seguito di errori imputabili all'Assicurato; la presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00.

Art. 14 - Persone non considerate terze - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

a) gli Assicurati nonché chi si trova con loro nel rapporto di coniuge, genitori, figli e qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;

b) il Contraente (Ente di appartenenza), la Pubblica Amministrazione e lo Stato in genere per responsabilità amministrativa e contabile in relazione a danni da loro direttamente subiti;

L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

c) danni a persone (morte e lesioni) e danni materiali di qualsiasi tipo;

d) fatti commessi con dolo;

e) provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;

f) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;

g) furto, rapina o incendio;

h) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;

i) mancata, errata o insufficiente stipulazione di garanzie o assicurazioni, nonché mancato o ritardato pagamento dei relativi premi;

j)attività svolta dall'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione, Sindaco o Revisore dei Conti di Società, Aziende od Enti, diversi dal Contraente;

k)responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge e/o dai poteri ad esso demandati;

l)allo svolgimento delle attività di progettazione e direzione lavori, nonché a responsabilità per varianti in corso d'opera di cui alle vigenti normative di legge in materia (D. Lgs. 163/2006, c.d. Legge Merloni e relativi Regolamenti di attuazione);

m)mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;

n)scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge e regolamenti;

o)violazioni delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali;

Relativamente agli Amministratori di Comuni e Province (Sindaci, Presidenti, Assessori, Consiglieri) l'assicurazione non comprende altresì la responsabilità derivante da provvedimenti:

p)presi in assenza o in difformità anche ad un solo parere obbligatorio ai sensi di legge o della proposta del responsabile del procedimento;

q)dichiarati immediatamente eseguibili, se non trasmessi, ove previsto dalla legge, all'organo di controllo nel termine prescritto o da questi annullati.

Art. 15 - Assicurazione parziale

La garanzia relativa alla R.C. degli Amministratori si intende pienamente operante a condizione che risultino assicurati, come da elenco riportato in polizza, tutte le persone aventi tale qualifica.

In caso di sinistro, se il numero delle persone assicurabili come sopra qualificate risulti superiore rispetto a quello delle persone identificate in polizza, la garanzia per le persone assicurate sarà operante con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1898 cod. civ.

Art. 16 - Garanzia speciale prestata a favore di Dirigenti e/o responsabili di servizi

L'assicurazione comprende anche il rischio relativo all'attività di Responsabile del procedimento, nonché a quelle inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici, concessioni e/o rilascio di licenze, ferma comunque l'esclusione di cui all'art. 14 lettera l).

Questa garanzia si intende prestata con l'applicazione dello scoperto di cui all'art. 20 delle norme di assicurazione e fino alla concorrenza di un massimale pari al 30% di quello indicato in polizza.

Art. 17 - Scoperti/Franchigie

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00.(A modifica della franchigia riportata nel frontespizio di polizza - parte B)

SEZIONE II - DIPENDENTI TECNICI - GARANZIA DANNI (pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose)
--

Art. 18 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, verificatosi sia durante l'esecuzione delle opere e/o lavori relativi all'attività suindicata svolta per conto dell'Ente

pubblico di appartenenza, sia entro 10 anni dalla data di loro ultimazione, fermo comunque quanto previsto dall'art. "inizio e termine della garanzia"

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

L'assicurazione vale anche per i danni conseguenti a interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché comunque conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro100.000,00.

Art. 19 - Persone non considerate terze - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

L'assicurazione non vale:

- a) per i danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;
- b) se i lavori progettati, diretti e/o collaudati non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti;
- c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- d) per danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, direzione e/o collaudo nonché a quelle sulle quali o nelle quali vengono svolti (o si sono svolti) i lavori di costruzione delle suddette opere;
- e) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- f) per i danni da furto o a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) per i danni da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- h) per i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto indicato all'art. "Danni a cose o apparecchiature di terzi";
- i) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- j) per i danni conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti da norme di legge;
- k) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- l) per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e comunque provocati all'ambiente.
- m) per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ;
- n) per i danni di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) per i danni conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;

Art. 20 - Scoperti/Franchigie

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia assoluta a carico dell'Assicurato pari all'importo previsto in polizza - parte "B" -, salvo franchigie e/o scoperti di importo superiore previsti per specifiche garanzie.

Art. 21 - Danni a cose o apparecchiature di terzi

A parziale deroga dell'art. 19 lett. h) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati alle apparecchiature ed ai materiali di terzi che egli abbia in consegna o custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico, ferma l'esclusione per i danni alle apparecchiature ed ai materiali stessi derivanti da deperimento o

logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso, nonché quelli derivanti da omessa manutenzione.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimo di Euro 10.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti)

CS 1 - Danni alle opere

A deroga delle esclusioni di polizza si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, direzione e/o collaudo nonché a quelle sulle quali o nelle quali vengono svolti (o si sono svolti) i lavori di costruzione delle suddette opere, purché conseguenti a:

- rovina totale o parziale delle opere;
- gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo pari al 50% di quello indicato in polizza.

CS 2 - Assicurazione parziale

La garanzia relativa alla presente Sez. II si intende pienamente operante a condizione che risultino assicurati, come da elenco riportato in polizza, tutti i dipendenti tecnici.

In caso di sinistro, se il numero delle persone assicurabili come sopra qualificate risulti superiore rispetto a quello delle persone identificate in polizza, la garanzia per le persone assicurate sarà operante con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1898 cod. civ.

SEZIONE III

NORME COMUNI PER LE SEZIONI I E SEZIONI II

Art. 22 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento (sinistro) presentate per la prima volta all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso nel periodo di validità dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione che non siano state ancora presentate, né all'Assicurato né all'Ente di appartenenza o ad altro organo od Ente della Pubblica Amministrazione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. L'Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Nel caso di termine dell'incarico la garanzia cessa nei confronti dell'Assicurato uscente. Tuttavia nei soli casi di dimissioni volontarie o decesso dell'Assicurato la copertura assicurativa continua ad operare per le richieste di risarcimento a lui presentate dopo la cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della presente polizza e sempreché comunque denunciati alla Società in vigenza della polizza stessa.

Art. 23 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i paesi della Comunità Economica Europea. e per le perdite patrimoniali e/o danni verificatisi in tali paesi.

Art. 24 - Vincolo di solidarietà

Nel caso di responsabilità solidale con altre persone, l'assicurazione vale esclusivamente per

la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che possa a lui derivare dal vincolo di solidarietà.

Art. 25 - Responsabilità Civile e Amministrativa (Colpa Grave)

Relativamente alle garanzie di cui al presente art. 13.2 Responsabilità Civile e Amministrativa (Colpa Grave) viene espressamente previsto che esse operino esclusivamente per quegli assicurati che hanno pagato il relativo premio aggiuntivo, il quale resta ad intero ed esclusivo loro carico, in osservanza sia a quanto previsto dall'art. 3 - comma 59, della Legge n. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008), sia dei diversi pronunciamenti in tal senso della Corte dei Conti.

Il Contraente dichiara e prende atto che il premio relativo alla suddetta garanzia è pari a quanto indicato nel successivo art. 30 - Calcolo del premio e dovrà essere recuperato e richiesto ad ogni Assicurato. In relazione a ciò la garanzia di polizza non comprende eventuali sinistri conseguenti al mancato adempimento di quanto sopra.

Art. 26 - Massimo risarcimento

Nel caso di più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato in uno stesso periodo assicurativo annuo e relative a sinistri sia di cui alla Sez. I che di cui alla Sez. II, la massima esposizione annua della Società non potrà comunque superare il massimale indicato in polizza.

Art. 27 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 28) - Sostituti

Qualora uno o più Assicurati vengano sostituiti, parzialmente o totalmente, durante il periodo di validità della polizza, l'assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico.

Il premio relativo ai sostituti sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

Art. 29) - Assicurazione per conto altrui

Relativamente alla copertura di cui all'art. 13.2 l'assicurazione viene stipulata dall'Ente a favore degli Assicurati indicati in polizza ritenendo legittimi i provvedimenti in tal senso assunti e nel presupposto del rispetto delle normative vigenti.

L'Ente assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa ed esercita i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto con il consenso degli Assicurati, quest'ultimo s'intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto, anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 30 - Calcolo del premio

La tabella sotto riportata individua i soggetti per i quali opera l'assicurazione di cui alla sez. I - art. 13.1 Responsabilità Civile Patrimoniale con il relativo premio annuo finito, nonché il premio pro-capite fissato per la garanzia di cui alla Sez. II - Dipendenti Tecnici Garanzia Danni.

Qualifica Assicurati	Numero Assicurati	Premio unitario annuo finito			Premio annuo finito complessivo
		Sez. I - art. 13.1 RC Patrimoniale (a)	Sez. II - Dipendenti Tecnici (b)	Totale (a) + (b)	
Sindaco			NON OPERANTE		
Assessori					
Consiglieri			NON OPERANTE		
Segretario Comunale			NON OPERANTE		
Dirigenti Amministrativi			NON OPERANTE		
Dirigenti Tecnici	1				
Altri			NON OPERANTE		
TOTALE					

I nominativi dei soggetti che hanno accettato e per i quali opera la garanzia di cui all'art. 13.2 Responsabilità Civile e Amministrativa ed il relativo premio annuo finito è riportato nella seguente tabella:

Qualifica Assicurati	Nominativo Assicurati	Premio unitario annuo finito Sez. I - art. 13.2 Responsabilità Civile e Amministrativa	Premio annuo finito complessivo
Sindaco		000	000
Assessori		000	000
Consiglieri		000	000
Segretario Comunale		000	000
Dirigenti Amministrativi		000	000
Dirigenti Tecnici			
Altri		000	000
TOTALE			

Totale premio annuo finito di polizza: €

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

Art. 3 Pagamento del premio

Art. 8 Recesso in caso di sinistro

Art. 9 Proroga dell'assicurazione

Art. 11 Foro competente

Artt. 14 e 19 Persone non considerate terze – Esclusioni

Art. 22 Inizio e termine della garanzia

Art. 15 e C.S. 2 Assicurazione parziale

Art. 17 e 20 Scoperti/Franchigie

Art. 25 Colpa grave

Art. 26 Massimo risarcimento

LOTTO N. 3

COPERTURA ASSICURATIVA PER I DANNI DA INCENDIO

Relativamente ai rischi locativi e/o alla proprietà immobiliare ed agli arredi, attrezzature, macchinari in essi contenuti, con estensione ai danni da: fulmine, esplosioni, scoppio, caduta aeromobili, urto veicoli stradali, trombe e uragani, dolo e colpa grave, esplosioni e scoppi esterni, fumo, fenomeni elettrici, spese di demolizione e sgombero (fino al 10% dell'indennizzo), buona fede, scioperi e tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici, terremoto, terrorismo e sabotaggio, caduta satelliti, bang sonico, colaggio impianti automatici di estinzione, acqua condotta e spese di ricerca e riparazione, gelo e ghiaccio, ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico. Deve essere garantito il valore a nuovo, e previsto l'adeguamento automatico delle somme assicurate:

1) Fabbricati	€ 7.962.000,00
2) Contenuto	€ 234.000,00
3) Ricorso Terzi	€ 150.000,00
4) Spese di demolizione e sgombero	€ 100.000,00
5) Fenomeno elettrico	€ 150.000,00
6) Inondazione, alluvione ed allagamento	€ 100.000,00
7) Costo ricostruzione cose particolari (es archivi)	€ 50.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.

2) Urto veicoli stradali

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva competenza, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.

3) Caduta satelliti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate.

4) Bang sonico

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da onde soniche determinate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

5) Colaggio impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni derivanti dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.

6) Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, comprese le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.

Per le sole spese di ricerca della rottura, per la riparazione e sostituzione di tubi e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura, la garanzia è prestata fino ad un massimo indennizzo di € 5.000,00 per ogni sinistro.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;

7) Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurati direttamente causati da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurati o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da :

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua , rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico da neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o cedimento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne
- enti all'aperto ad eccezione dai serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti d uno o più lati od incompleti nelle copertura o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti ;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni fabbricato e relativo contenuto..

Per impianti fissi all'aperto, la garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita con un massimo comunque di € 50.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 3.000,00 per ogni sinistro.

8) Gelo e ghiaccio

La Società indennizza i danni materiali e diretti che il gelo e il ghiaccio possono arrecare agli impianti interni idrici e tecnici, a servizio del fabbricato.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione;
- in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, di € 25.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 3.000,00 per ogni sinistro.

9) Eventi socio politici (tumulti scioperi, sommosse, atti vandalici, dolosi)

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi ;
- d) subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) imbrattamento.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia di € 2.000,00 per ogni sinistro.

10) Attentati terrorismo e sabotaggio

Premesso che per "attentati, terrorismo e sabotaggio" si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione.

Non si intendono "Attentati, terrorismo e sabotaggio" i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, nonché - salvo che rientranti nelle previsioni del comma precedente - atti vandalici o dolosi.

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da attentati, terrorismo e sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari.
 - derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni
- La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00.

In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore a € 500.000,00 per anno assicurativo.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso

11) Ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico

La Società risponde, fino alla concorrenza di € 50.000,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

12) Esclusione beni in leasing

Salva esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.

13) Modifica agli enti assicurati

Si dà atto che nell'ambito dei fabbricati assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dall'Assicurato in relazione alla sua attività.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle destinazioni d'uso quali indicate nella presente polizza.

14) Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

15) Colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e degli Amministratori.

16) Guasti causati alle cose assicurate

La Società indennizza i danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

17) Guasti dei soccorritori

La Società indennizza i danni prodotti dall'Assicurato e/o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, compresi i danni causati dagli impianti fissi di estinzione.

18) Spese rimozione e ricollocamento enti mobili

La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino alla concorrenza di € 15.000,00 per evento.

19) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

20) Proseguito attività senza perizia

Fermo quanto disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto all'indennizzo dei danni.

21) Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più locali, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno disposti e condotti in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei locali colpiti da sinistro e comunque da esso danneggiati.

22) Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale modifica di quanto disposto dall'Articolo 14 "Obblighi in caso di sinistro" delle Norme che regolano l'Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e delle perdite subite.

La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Resta ferma la facoltà da parte della Compagnia di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.

23) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e i dipendenti.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

La condizione è operante se anche l'Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile e sempreché, al momento del sinistro, non risultino garantiti, per gli stessi eventi, mediante altre polizza di sicurezza.

24) Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

25) Onorari dei periti a percentuale

La Compagnia si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione, nonché la quota parte di spese di onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell'importo liquidato a termini di polizza con il massimo di € 5.000,00.

Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né, in ogni caso, le somme effettivamente pagate al perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente, ed al terzo perito, fermo quanto previsto dall'Art. 22 "Limite massimo dell'indennizzo" delle Norme che regolano l'Assicurazione.

26) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "Valore a Nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e le attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

A parziale deroga dell'art. 17 delle Norme che regolano l'Assicurazione le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a Nuovo" alle seguenti condizioni:

1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a Nuovo" non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo";

2) Agli effetti dell'art. 18 delle Norme che regolano l'Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od eguale al rispettivo "Valore a Nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "Valore a Nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a Nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;

3) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) dell'art. 17 delle Norme che regolano l'Assicurazione.

5) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

6) L'assicurazione in base al "Valore a Nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o attrezzature (escluso mobilio ed arredamento) di reparti in stato di attività;

7) Per quanto non derogato restano ferme le Condizioni tutte di polizza.

27) Termini denuncia dei sinistri

A parziale deroga dell'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i periodi di tempo stabiliti per le denunce relative ai sinistri si intendono prorogati rispettivamente a 9 giorni e 15 giorni.

28) Termini di pagamento del premio

A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo "Pagamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento del premio.

29) Onorari architetti e consulenti

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di

danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti; giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

30) Parziale deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% (dieci per cento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

31) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile termini di polizza .

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La garanzia deve intendersi prestata anche a seguito di sinistro che colpisca beni assicurati con polizza Elettronica intestata allo Spett.le Contraente e posti nell'ubicazione descritta in premessa.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge n°.127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alla spese giudiziali si applica l'Art.1917 del Codice Civile.

32) Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabili a termine di polizza e fino alla concorrenza di € 50.000,00.

Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento o trattamento speciale dei residui stessi, nel limite della sopraindicata partita, e fino alla concorrenza del 20% della somma stessa.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto art. 20 – assicurazione parziale – delle Norme che regolano l'Assicurazione

34) Fenomeno elettrico

La Società, a parziale deroga delle "Esclusioni" lett. g), risponde dei danni diretti e materiali causati agli apparecchi ed agli impianti elettrici da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- ad apparecchiature elettroniche;
- ad apparecchi ed impianti elettrici non di pertinenza del fabbricato;
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
- dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi ed impianti elettrici.

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.

35) Terremoto

La Società indennizza i danni materiali - compresi, a parziale deroga dell'art. 12-I lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, quelli di incendio, esplosione, scoppio - direttamente causati alle cose assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a) di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Agli effetti della presente garanzia:

le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia per singolo fabbricato e relativo contenuto pari al 3 % del corrispondente valore con il minimo di 25.000,00 €. Per gli enti di interesse artistico, storico, archeologico o etnologico soggetti alla disciplina della legge 1 giugno 1939 n° 1089 (e successive modifiche o integrazioni) o comunque per edifici costruiti in data antecedente il 1900 la franchigia viene elevata al 5 % fermo restando il minimo;

in nessun caso verrà indennizzato importo superiore al 50 % del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto;

in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'anno assicurativo somma superiore a 250.000.00 €.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta.

35) Inondazione,alluvione,allagamento

La Società indennizza i danni materiali compresi, a parziale deroga dell'art. 12-I lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, quelli di incendio, esplosione, scoppio direttamente causati alle cose assicurate da inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto;
- e) ad enti posti in locali interrati o seminterrati;

f) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia per singolo fabbricato e relativo contenuto pari al 3 % del corrispondente valore con il minimo di 25.000,00 €.;
- in nessun caso verrà indennizzato importo superiore al 25 % del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto;
- in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo somma superiore a 250.000.00 €.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta.

LOTTO N. 4

COPERTURA ASSICURATIVA DERIVANTE DAL FURTO E RAPINE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

- per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione
- per "Polizza" : il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente" : il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato" : la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società" : l'impresa assicuratrice;
- per "Premio" : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio" : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le incomplete inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto a risarcimento, sempreché tali omissioni o inesatte / incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Art. 2 - Durata del contratto

L'assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle **ore 00.01 del 01/01/2009** e scadrà alle **ore 24 del 31/12/2011**, senza tacita proroga. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrono le condizioni

previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno 60 giorni antecedenti la scadenza, per un periodo massimo di 180 giorni. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna in tal caso a prorogare l'assicurazione.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 2 bis - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Premesso che il pagamento del premio di polizza avviene in una rata annuale scadente il **31/01** di ogni anno, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, telex, fax, e-mail di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. Nel caso di recesso intimato dalla Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 8 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge.

Art. 10 - Foro Competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello in cui ha sede la Contraente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 11 - Rischio Assicurato

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in Polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente ed occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nr.1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 13 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45 giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'8 giorno.

Art. 14 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del 10 giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 4 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società l'Agenzia ed il numero di Polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere C) e D) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltreché della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato tra dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene il proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 18 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;

- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere D) ed E) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 19 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

Art. 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 21 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che.

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 22 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 23 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13, lett. b).

Art. 25 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate tutte o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

PREMESSA

DEFINIZIONI

Le parti attribuiscono il significato sottoindicato alle seguenti denominazioni riportate nella Polizza.

VALORI: Denaro, titoli, vaglia, francobolli, valori in genere, gioielli, perle, preziosi, medaglie, monete, oggetti in genere di metallo prezioso, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia responsabile.

STABILIMENTI E FABBRICATI

Gli uffici principali e distaccati, i magazzini, i depositi, musei, biblioteche, farmacie e qualsiasi altro locale, ubicazione e/o dipendenza nella quale o attraverso la quale l'Assicurato esercita la propria attività.

MERCI E CONTENUTO

Mobilio, Arredamento, indumenti, mobili d'ufficio, oggetti di cancelleria, registri e stampati, libri e collezioni, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (compreso il contenuto), macchine da scrivere, da calcolo e per duplicare, strumenti professionali, macchinari, attrezzature, e tutto quanto di simile e affine, con la sola esclusione dei valori, effetti personali dei dipendenti (escluso il contenuto delle tasche ed i preziosi), oggetti scientifici.

Si conviene inoltre che i seguenti beni assicurati possono trovarsi sia all'interno che all'esterno dei fabbricati: merci in deposito, medicinali, attrezzatura varia, materiale di consumo, impianti elettrici, quadri comando, pompe, utensileria, pezzi di ricambio e quant'altro inerente l'attività esercitata nulla escluso od eccettuato.

FABBRICATI

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli enti assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti e coperti in cemento armato o laterizi, ed aventi mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari.

FURTO: Come definito dall'art. 624 del Codice Penale

RAPINA: Come definita dall'art. 628 del Codice Penale

ESTORSIONE: Come definita dall'art.629 del Codice Penale

DIPENDENTI: I Dipendenti, i Ricercatori ,i Funzionari, i Dirigenti, gli Impiegati, gli Operai, gli Autisti, i Commessi, i Consulenti, i Professionisti e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.

ASSICURAZIONE A P.R.A. (primo rischio assoluto):

L'assicurazione, per le sezioni tutte, è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il valore del recupero spetterà all'assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

SOMMA ASSICURATA A P.R.A.: Euro 60.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri che colpissero, nel corso dell'annualità assicurativa, gli enti in garanzia:

PARTITA A – FURTO, RAPINA, ESTORSIONE MERCI/ CONTENUTO € 60.000,00

PARTITA B – FURTO RAPINA VALORI DETENUTI IN CASSEFORTI € 5.000,00

PARTITA C – FURTO, RAPINA, ESTORSIONE VALORI DETENUTI NEI CASSETTI € 5.000,00

PARTITA D – FURTO, RAPINA, ESTORSIONE PORTAVALORI € 10.000,00

PARTITA E – GUASTI CAGIONATI DAI LADRI € 10.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) GARANZIA RAPINA

Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l'assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

2) FURTO COMMESO DA DIPENDENTI

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

3) ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

4) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di Euro **10.000,00** per evento.

5) ENTI ALL' APERTO

Relativamente alla partita di cui alla Sez. B), per i soli enti all'aperto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri. Pertanto in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 24 delle C.G.A., senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari a Euro 30.000,00 per sinistro e per anno.

6) FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso.

7) GARANZIA PER UFFICI

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stabilimenti vi sia la costante presenza di persone.

8) ATTI VANDALICI

Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti, le distruzioni od i guasti cagionati (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio), ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina.

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari a Euro 10.000,00 per sinistro e per anno e per singola ubicazione.

9) COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

S'intendono altresì compresi gli enti di proprietà di amministratori e dipendenti.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

10) MEZZI DI CHIUSURA RELATIVAMENTE ALLA PARTITA A

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di legno, materia plastica, rigida, vetri antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati.

Relativamente ai locali con chiusura non conforme a quanto sopra esposto, fatta eccezione per i rischi protetti da impianto di allarme antifurto automatico, la Società in caso di sinistro corrisponderà all'assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 15% rimanente a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità determinata ai sensi dell'art.- 24 delle CGA, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

11) MEZZI DI CUSTODIA RELATIVAMENTE ALLE PARTITE - B - C

Limitatamente alla garanzia furto l'assicurazione è operante alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti: in casseforti chiuse a chiave, chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o registratori di cassa.

12) RACCOLTA E COLLEZIONI

Qualora di una raccolta o collezione assicurata venga asportata solo parzialmente, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento.

13) REINTEGRO AUTOMATICO

Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.

14) PROROGA TERMINI DENUNCIA SINISTRO

Si conviene di elevare a 30 giorni il termine previsto per la denuncia del sinistro.

15) BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

16) COMUNICAZIONI DELL' ASSICURATO

A deroga di quanto previsto dalle C.G.A. si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata , raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

17) SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Relativamente alla Sezione C, in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10%.

LOTTO N. 5

COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIPENDENTI E DEL SEGRETARIO COMUNALE PER I RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO AI SENSI DELL'ART. 6 DPR 395/1988

relativi ai seguenti danni:

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli di cui al seguente punto a), compresi i pezzi di ricambio e gli accessori, in conseguenza di, furto, incendio, eventi socio politici, eventi atmosferici, collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada:

- a) veicoli usati dai dipendenti della Contraente, dagli Amministratori e dal Segretario e/o Direttore generale ed utilizzati in occasione di missioni o viaggi di servizio fuori ufficio, svolti per conto della Contraente, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso e sempreché le missioni o viaggi di servizio risultino regolarmente autorizzate, con esclusione dalla garanzia dei veicoli intestati al P.R.A. a nome e/o in uso all'Ente Contraente.

Art 1 - Incendio

La Compagnia dovrà rispondere dei danni diretti subiti dal veicolo a seguito di incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

La garanzia non comprende i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

Art 2- Furto

La Compagnia dovrà rispondere della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonché dei danni diretti subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Nel caso di assicurazione di autovetture, di veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e di autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35.00 q.li, la Compagnia risponde altresì dei danni subiti dai medesimi quando l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti ed accessori non assicurati.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

La garanzia non comprende i danni per:

- l'appropriazione indebita (Art. 646 del Codice Penale);
- il furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art 3 - Collisione - Danni accidentali (kasko)

La Compagnia dovrà rispondere dei danni diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento e uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

La garanzia non opera se:

- il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni causati dalle operazioni di carico e scarico del veicolo.

Art 4 - Eventi sociopolitici

La Compagnia dovrà rispondere dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di atti dolosi di terzi.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

Art 5 - Eventi atmosferici

La Compagnia dovrà rispondere dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a causa di: alluvioni, bufere, cadute di neve, frane, ghiaccio, grandine, inondazioni, mareggiate, pietre, smottamenti, slavine, tempeste, trombe e uragani.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

Sono compresi i trasferimenti compiuti per ragioni di servizio nell'ambito cittadino e nella provincia di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica.

Le garanzie dovranno essere prestate fino alla concorrenza massima di **€ 20.000,00** a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

data e luogo della trasferta;

generalità del dipendente, amministratore, revisore o consulente autorizzato alla trasferta;

numero dei Kilometri percorsi.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento del personale incaricato dalla Società Assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.

I chilometri percorsi quale parametro di calcolo della presente garanzia sono: km 10.000,00.

LOTTO N. 6

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE.

Le persone da assicurare sono n° 12 Consiglieri, n° 4 Assessori, il Sindaco, il Segretario Comunale, Responsabili di Servizio n. 04. La Società deve assicurare le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, agli Amministratori e/o rappresentanti, al Segretario Comunale, a tutela dei propri interessi, relativi a fatti involontari connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, in forma attiva o passiva (sia in veste di attore o convenuto); per:

- A)** Danni subiti dagli Assicurati in conseguenza di fatti colposi o dolosi di terzi;
- B)** Danni causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti colposi degli Assicurati ovvero colposi - dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di Legge;
- C)** Responsabilità formale, amministrativa, contabile e contrattuale, ad esempio: mancato rilascio di licenza commerciale o di concessione edilizia; errori nello svolgimento ed

aggiudicazioni di gare per l'acquisto di beni o per appalti di lavori; spese non regolarmente deliberate o non aventi la copertura finanziaria; danni ai fornitori per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali; disfunzioni di servizio imputabili ad inefficienza organizzativa; controversie in merito al prezzo, ai tempi ed ai terreni di esproprio; smarrimento di atti e/o documenti; errore nella riscossione dei tributi e/o entrate in generale; ritardo nell'inizio dei lavori.

D) Difesa penale per reato colposo o contravvenzione, ad esempio querela di un terzo che si ritiene danneggiato; per il quale, la Pubblica Autorità avvii provvedimento penale d'ufficio.

La copertura dovrà prevedere un massimale annuo di **€. 26.000,00** con il limite di **€. 13.000,00** per ogni controversia (sinistro) per ogni persona assicurata, e dovrà prevedere un limite d'indennizzo per anno assicurativo di **€. 258.000,00** nell'eventualità risultino colpite da sinistro più persone.

La garanzia deve essere operante anche per le controversie relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente.

La copertura assicurativa dovrà prevedere che gli Assicurati abbiano libera scelta sulla nomina dei professionisti alla quale affideranno la propria tutela, e comunque anche nell'ipotesi in cui vi sia assoluzione.

LOTTO N. 7

COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI - SEGRETARIO E DIPENDENTI DEL COMUNE CHE UTILIZZANO IL PROPRIO MEZZO

La presente garanzia dovrà essere prestata a favore degli Amministratori – Segretario e Dipendenti del Comune che utilizzano il proprio mezzo in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio;

Le somme da assicurare devono intendersi:

Morte	€ 200.000,00
Invalidità Permanente con riferimento	€ 200.000,00 senza franchigia e alla tabella INAIL.
Diaria da ricovero per infortuni	€ 100,00

I chilometri percorsi quale parametro di calcolo della presente garanzia sono: KM. 10.000,00

LOTTO N. 8

COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTE DEI MEZZI DELL'ENTE.

La garanzia di responsabilità Civile verso Terzi RCA, deve essere prestata con la formula BONUS/MALUS (di cui dovrà essere garantita la classe di merito precedentemente maturata alla data odierna) per quanto riguarda le autovetture, nella formula S.A.S. (sconti in assenza di sinistri) e/o equivalente per i ciclomotori e motocicli, e TARIFFA FISSA per quanto riguarda tutti gli altri veicoli.

Il massimale di garanzia deve essere pari a. € 5.000.000,00 per tutti i mezzi, ad eccezione dello scuolabus che deve essere pari a € 6.000.000,00

Per i dati tecnici di ogni veicolo, si rimanda alla tabella elenco mezzi riportata all'ultima pagina del presente capitolato.

Inoltre dovranno essere previste le seguenti garanzie:

INCENDIO, FURTO E RAPINA

La garanzia deve essere prestata ai veicoli e per i capitali indicati nella tabella, con estensione di garanzia ai furti consumati o tentati, compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. L'impresa si impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale e su richiesta dell'Amministrazione Comunale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo premio. Tale garanzia deve essere prestata senza scoperto e senza franchigia.

EVENTI SOCIO POLITICI

L'impresa deve garantire i veicoli fino all'importo indicato nell'elenco mezzi anche per i danni subiti dagli stessi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio e atti vandalici; tale estensione può essere prestata con l'applicazione del 10% di scoperto con il minimo di € 100,00.

EVENTI ATMOSFERICI

La Compagnia Assicuratrice deve indennizzare fino a € 2.600,00 i danni, subiti dai veicoli in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta grandine, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine. Tale prestazione può essere prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00.

RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

L'impresa si impegna a garantire la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, con il limite del massimale assicurato dalla Responsabilità Civile Auto.

IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

L'impresa, deve rimborsare le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada, o per soccorso di infortunati od infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 300.000,00.

ROTTURA CRISTALLI

L'impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia sarà prestata fino alla concorrenza di € 520,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprenderà anche le spese di installazione dei nuovi cristalli rotti. Potranno essere esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura del cristallo e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

PERDITA DELLE CHIAVI

L'impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborserà le spese sostenute a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema di antifurto, per l'eventuale

sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia sarà prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per evento.

SPESE DI IMMATRICOLAZIONE-SPESE DI ASSICURAZIONE RCA-TASSA AUTOMOBILISTICA

Le garanzie operano in tutti i casi in cui l'assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina o per distruzione.

L'impresa rimborsa l'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 250,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile;
- b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della Responsabilità Civile Auto, purché prestata dall'impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione dell'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia RCA;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa automobilistica per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto. Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

TUTELA GIUDIZIARIA

L'impresa assumerà a proprio carico nel limite di € 6.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo indicato in polizza allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limite fissati dall'Art. 1917 del Codice Civile, terzo comma.

Esse sono:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'autorità giudiziaria (sempre che il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.

ELENCO MEZZI

Automezzo	Targa	CV/CC	Peso complessivo a pieno carico Q.li	Autobus N° posti	Valore	B/M Classe di merito
Autobus Trasporto persone	AJ 837	23	46,50	19	3.000,00	CU02
Autovettura di Servizio	AJ 214	13/1108	13,15		1.000,00	PEJUS - 00
Autoveicolo 4x4 Panda	CW813B	14/1242	14,10		7.000,00	CU11
Autocarro	AH633ZZ	23/2500	35,00		S.V.C	PEJUS - 00
Autocarro Porter	AM718H	12/993	15,00		S.V.C	PEJUS - 00
Autocarro Piaggio	BL672PX	15/12	15,50		1.000,00	PEJUS - 00

Porter			96			0	
Autocarro Piaggio Porter	DR305ZL		/1296	15,00		13.000,00	PEJUS - 00
Spazzatrice Dulevo 200	CAAA747		- / 2776	55,00		1.000,00	PEJUS - 00
Terna Venieri	CAAA752		- /4060	76,80		7.500,00	PEJUS - 00
Trattrice Agricola Agrifull	CA 25822		- / 2931	23,80 *		3.000,00	PEJUS - 00
Rimorchio Agricolo Bicchi	CA8330		--	---		S.V.C	PEJUS - 00
* rimorchiabile	Complessiva Q.li 60						

INFORTUNI CONDUCENTI

L'Impresa deve garantire il conducente del veicolo per i seguenti massimali:

€ 200.000,00	capitale caso morte
€ 200.000,00	capitale caso invalidità permanente senza alcuna franchigia e con riferimento alla tabella INAIL
€ 100,00	diaria giornaliera per ricovero ospedaliero.

LOTTO 9

ALL RISKS ELETTRONICA

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.;
Contraente:	Soggetto che stipula l'Assicurazione;
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Apparecchiature elettroniche:	Computers, centralini, fotocopiatrici, fax, terminali e apparati EDP, Autovelo, scanner, telefoni, televisori, registratori, macchine da scrivere e da calcolo, antifurti ed altre apparecchiature elettroniche e tutti i macchinari, le apparecchiature gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, centrali e periferiche, CED, a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi;
Società:	la Compagnia di Assicurazioni;
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso, cioè l'insorgere della controversia, per il quale è prestata l'assicurazione;
Franchigia:	importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 3 - Durata della polizza

La presente polizza ha durata triennale, dalle ore 00.01 del 01/01/2009 alle ore 24.00 del 31/12/2011, con addebito per competenza annuale, e non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 44 - Legge 23/12/94 N° 724.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza. La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno 60 giorni antecedenti la scadenza, per un periodo massimo di 180 giorni. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna in tal caso a prorogare l'assicurazione. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 4 - Pagamento del premio

Premesso che il pagamento del premio di polizza avviene in una rata annuale scadente il 31 Gennaio di ogni anno, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 90 giorni, dalla presente polizza. Nel caso di recesso intimato dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 8 - Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 - Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della polizza: Capitolato speciale d'appalto, Scheda di quotazione, Bando di gara, Disciplinare di gara, Dichiarazioni a corredo dell'offerta.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo articolo 2) Esclusioni.

A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende:

- a) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico ed altri fenomeni elettrici;
- b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
- c) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
- d) rapina, furto semplice o con scasso;
- e) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'assicurato debba rispondere a norma di Legge;
- f) trombe d'aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, caduta massi, valanghe, terremoto;
- g) caduta di aereo di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del "muro del suono";
- h) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
- i) danni causati all'ente assicurato cagionati da dipendenti dell'assicurato, da terzi o dalle autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso;
- j) costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sino alla concorrenza del 10% dell'indennità pagabile a termini di polizza;
- k) scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo, terrorismo e sabotaggio;
- l) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 2 - ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni ed i guasti:

- 1) determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
- 2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
- 3) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- 4) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l'assicurato dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
- 5) verificatisi in occasione di spedizioni, trasporti ed impiego mobile eseguito al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza;
- 6) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
- 7) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
- 8) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 9) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi
- 10) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- 11) ammanchi, smarrimenti;
- 12) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
- 13) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;

Art. 3 - DANNI PER MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi

sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio/i o dall'impianto/i danneggiato/i o distrutto/i.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi;

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio assicurato;
- e) danni ai supporti dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni.

Art. 4 - DANNI A SUPPORTI DI DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui di cui all'Art. 2 Esclusioni.

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.

Se la ricostituzione non è necessaria, e non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, somma superiore a Euro 5.000,00.

Art. 5 - DANNI ELETTRICI

Ferme le esclusioni previste all'art.2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;

- siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 10% (diecipercento) con il minimo di Euro 500,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 20% (ventipercento) con il minimo di Euro 1.000,00.

Art. 6 - DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Per i danni di furto, rapina, scippo, urto, e caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti nella sezione Franchigie/Scoperti nella SCHEDA DI RISCHIO.

Art. 7 - ATTI DOLOSI

La Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di atti vandalici e dolosi che siano causa di incendio o esplosione, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari.

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo indicato nella sezione della scheda di rischio.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto indicato nella SCHEDA DI RISCHIO.

Art. 8 - ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Il pagamento dell'indennizzo avverrà nei limiti previsti nella SCHEDA DI QUOTAZIONE.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 9 - INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati.
- c) a enti mobili all'aperto.
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.
- e) agli enti riposti in locali interrati o seminterrati;

La Società rimborsa nei limiti previsti nella SCHEDA DI QUOTAZIONE.

Art. 10 - TERREMOTO

Danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Esclusioni – la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto.
- b) causati da inondazione.
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La Società rimborsa nei limiti previsti nella SCHEDA DI QUOTAZIONE.

Art. 11 - EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate e fermo il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione dei:

1. danni materiali e diretti causati all'ente assicurato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;
2. altri danni materiali e diretti causati all'ente assicurato - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi:

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La Società rimborsa nei limiti previsti nel RIEPILOGO CAPITALI ASSICURATI.

Art. 12 – COPERTURA AUTOMATICA - LEEWAY CLAUSE

L'Assicurato si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità delle cose assicurate e ad aggiornare, entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, il valore totale all'ente assicurato, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa sia delle variazioni di valore assicurabili così come previsto dalla Polizza.

L'Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio nella misura del 50% del premio annuo per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante.

Il premio risultante dai conteggi di cui sopra, dovrà essere corrisposto alla Società entro 60 giorni dalla presentazione della relativa Appendice da parte della Società.

La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sulle cose assicurate, inserite nel corso dell'anno, senza la preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato e a non avvalersi della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., entro il limite massimo del 20% della somma assicurata totale, anche per gli eventuali incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno. Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.

Art. 13 – NOMINA DEI PERITI - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.

Se una della parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spese del proprio Perito.

Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.

I Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.

Art. 14 – MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

Ai Periti è conferito il seguente mandato:

- a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
- c) verificare l'esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
- d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione;

Art. 15 – CRITERI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.

Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Art. 16 - DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

Si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui.

Art. 17 - DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato;

2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), dedotto dell'importo stimato in 2).

Inoltre di comune accordo tra le Parti, si stabilisce che, nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna, nel limite della somma assicurata, a risarcire le spese necessarie per l'acquisto di beni aventi rendimento simile a quelli danneggiati.

Art. 18 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale del Perito e non sia stata fatta opposizione. Se è stata iniziata una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà fatto dopo 30 giorni dalla data in cui è stata emessa la sentenza definitiva accettata da entrambe le Parti

Art. 19 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 20 - DANNI DA FURTO

I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.

I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00; si applica lo scoperto del 15% con il minimo di Euro 400,00 qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso:

- con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- rimuovendo dalla propria sede, con o senza effrazione del telaio, lastre di cristallo o vetro stratificato.

Art. 21 - FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione per ogni sinistro, di un importo pari a Euro **150,00**, fermo restando eventuali altri scoperti o franchigie stabilite in polizza.

RIEPILOGO CAPITALI ASSICURATI

CAPITALI ASSICURATI

A) IMPIANTI ED ALTRE APPARECCHIATURE

ELETRONICHE Euro 250.000,00

B) ENTI AD IMPIEGO MOBILE Euro 50.000,00

C) MAGGIORI COSTI Euro 100.000,00

LIMITI DI RISARCIMENTO

TERRORISMO Euro 150.000,00

INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI Euro 150.000,00

TERREMOTO Euro 150.000,00

FRANCHIGIE / SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione per ogni sinistro, di un importo pari a Euro **150,00**, fermo restando eventuali altri scoperti o franchigie stabilite in polizza.

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione dei seguenti importi

- Scoperto 20 % con il minimo di € 2.000,00 per danni da atti di terrorismo;
- Scoperto 20 % con il minimo di € 1.500,00 per danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- Scoperto 25 % con il minimo di € 2.000,00 per danni da terremoto;
- Scoperto 20 % con il minimo di € 1.000,00 per danni da atti dolosi ed eventi sociopolitici ;
- Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per danni da furto/rapina, urto, caduta accidentale, atti dolosi, qualsiasi evento atmosferico subiti esclusivamente dagli enti ad impiego mobile e/o portatili.

NORME GENERALI**Art. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE:

LOTTO N. 1

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O)

LOTTO N. 2

COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AMMINISTRATORI, DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI (GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI)

LOTTO N. 3

COPERTURA ASSICURATIVA PER I DANNI DA INCENDIO

LOTTO N. 4

COPERTURA ASSICURATIVA DERIVANTE DAL FURTO E RAPINE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

LOTTO N. 5

COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI AMMINISTRATORI E SEGRETARIO COMUNALE PER I RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO AI SENSI DELL'ART. 6 DPR 395/1988

LOTTO N. 6

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

LOTTO N. 7

COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI - DEL SEGRETARIO E DIPENDENTI DEL COMUNE CHE UTILIZZANO IL PROPRIO MEZZO

LOTTO N. 8

COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTE DEI MEZZI DELL'ENTE

LOTTO N.9

COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK ELETTRONICA

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

La presente polizza ha durata triennale, dal **31/12/2008 al 31/12/2011**, con addebito per competenza annuale, e non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall'art. 44 - Legge 23/12/94 N° 724.

Art. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA

Premio presunto annuo: **euro 20.000,00** oneri ed imposte comprese. Costo complessivo presunto riferito all'intera durata contrattuale: **euro 60.000,00** oneri ed imposte comprese.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Al presente appalto potranno partecipare le Compagnie di Assicurazione in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi per l'esercizio dei rami assicurativi oggetto della gara.

Sono ammessi altresì:

a) Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

Ai sensi del D.lgs.vo, n. 163, della L.R. 07/08/2007, n. 5, del Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del C.C. n° 31 del 13/06/2007:

I requisiti generali di ammissione dovranno essere posseduti TUTTI da tutte le singole Compagnie raggruppate.

L'istanza e la dichiarazione di cui alle lett. A e B del successivo punto 7 dovranno essere presentate per ogni singola Compagnia

L'offerta economica di cui al successivo punto 7, sottoscritta da tutte le Compagnie, dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Compagnie e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dal D.lgs.vo, n. 163,

Alle Compagnie che partecipano in raggruppamento è preclusa la partecipazione in forma singola o in altro raggruppamento.

b) Partecipazione in coassicurazione

E' ammessa la presentazione di offerte in coassicurazione ai sensi dell'art.1911 del Codice Civile. La Compagnia delegataria dovrà tenere una quota maggioritaria, rispetto alle altre singole coassicuratrici, non inferiore al 35%.

Alle Compagnie che presentino offerta in coassicurazione è preclusa, pena l'esclusione dalla gara, la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione. All'interno di ciascuna offerta è possibile una diversa ripartizione della ritenzione del rischio , ferma restante la chiusura completa al 100% del riparto.

Nel caso di partecipazione in coassicurazione:

I requisiti generali di ammissione dovranno essere posseduti TUTTI da tutte le singole Compagnie in coassicurazione;

L'istanza e la dichiarazione di cui alle lett. A e B del successivo punto 7 dovranno essere presentate per ogni singola Compagnia

L'offerta economica di cui al successivo punto 7, sottoscritta da tutte le Compagnie, dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Compagnie

In caso di partecipazione in coassicurazione dovrà essere presentata la seguente ulteriore documentazione:

la delega conferita alla delegataria da parte delle compagnie deleganti, per la parte di rischio a loro carico, e con la dichiarazione esplicita degli assicuratori deleganti a riconoscere valide ed efficaci le offerte presentate dal coassicuratore delegatario.

Art. 5 - SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto mediante cottimo fiduciario sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163, dell'art. 41, comma II° lett. e) della L.R. 07/08/2007, n. 5, dell'art. 8, comma I°, punto e) del Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del C.C. n° 31 del 13/06/2007, a favore del concorrente che avrà presentato il prezzo complessivo più basso, rispetto a quello posto a base d'asta.

Ai sensi del Regolamento per la contabilità dello Stato, si procederà anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

Le offerte che risulteranno anomalmente basse, saranno sottoposte alla verifica stabilita dall'art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Rata annuale anticipata e regolazione premio , ove prevista entro 45 giorni da ogni rinnovo annuale.

Si precisa che il pagamento della 1a rata di premio potrà avvenire entro 30 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

ART. 7 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente, unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Villamar, lì 28/10/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Carlo Matzeu